

STATUTO

Costituzione-Denominazione-Sede

Art 1) E' costituita ai sensi delle Art 36 e seguenti C.C l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Amici del cabaret". L'Associazione ha sede legale in piazza Risorgimento, 16 a Lendinara provincia di Rovigo, L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in anni 20 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente statuto.

Scopi-Finalità

Art 2) L'associazione è libera ed è un ente di diritto privato **senza scopo di** lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività ed ha lo scopo di diffondere la cultura e l'arte teatrale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione, diretta in particolare a valorizzare e sviluppare la conoscenza del teatro comico e del cabaret in genere fra i cittadini nelle sue manifestazioni artistiche e tecniche.

L'associazione potrà realizzare un gruppo teatrale, allo scopo di contribuire alla valorizzazione di questo particolare patrimonio artistico, per la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura del teatro, in particolare di quella comico e cabarettistico; la conoscenza dell'arte letteraria, cinematografica, musicale ed artistica in genere anche attraverso collaborazioni con enti associazioni ed interpreti teatrali ed artistici. L'associazione potrà realizzare iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, convegni, seminari, rassegne o manifestazioni varie, compreso concerti e concorsi, aventi come oggetto il teatro ovvero la cultura teatrale e musicale in tutte le sue espressioni con riferimento all'attività teatrale nei suoi vari aspetti o per le diverse specializzazioni di teatro comico, cabarettistico, mimo, danza, figura medioevale, di strada, di musica o altro genere di contenuto di ispirazione artistica.

L'associazione si propone di attuare rappresentazioni teatrali, spettacoli e rassegne di testi teatrali o di cabaret, anche sperimentali, ovvero con prove aperte, eseguendo altresì un proprio repertorio.

L'associazione si propone, altresì, di dare vita ad una scuola artistico-teatrale, istruendo in particolare giovani allievi, per divulgare la conoscenza del teatro in genere e quello comico e cabarettistico in particolare e per creare momenti di ritrovo ed aggregazione; promuovendo iniziative tese a migliorare ed ampliare gli indirizzi didattici, anche di educatori ed operatori sociali nel campo teatrale, al fine di trasmettere l'amore per la cultura teatrale e artistica inteso come bene personale e valore sociale, nonché, attraverso lo svolgimento dell'attività culturale, la conoscenza delle condizioni delle quali dipende il progresso e l'aggregazione sociale valorizzando i principi della solidarietà e della cultura multietnica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'associazione al suo interno, potrà costituire gruppi artistico-teatrali aventi finalità divulgative.

L'associazione potrà partecipare a gare, manifestazioni culturali, concorsi teatrali, musicali e di danza nonché altri eventi culturali di qualsiasi genere e potrà attuare iniziative

ricreative e culturali con oggetto analogo al proprio. L'associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività teatrale e corsi di studio teorici e pratici tramite l'utilizzo di tecniche, anche teatrali, per la valorizzazione sociale degli individui e della integrazione della cultura multietnica nella comunità;
- allestire spettacoli e/o rassegne di testi teatrali prevalentemente comici, di cabaret, di musica, di danza in teatri o luoghi all'aperto;
- costituire, nell'ambito della propria attività istituzionali, un workshop permanente sulla figura dell'attore, approfondendone, con iniziative d'incontro, ricerca e divulgazione, i suoi aspetti nel teatro e nel cinema favorendo lo scambio e la crescita culturale e sociale fra le persone;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica del teatro, in particolare di quello cabarettistico;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi abbigliamento ed altro materiale di interesse artistico e teatrale;
- svolgere manifestazioni, rassegne, rappresentazioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi promuovendo la pratica teatrale e musicale con l'organizzazione di corsi e stage di approfondimento culturale per le diverse specializzazioni: cabaret, teatro (in particolare quello comico), mimo, danza;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- proporre azioni, nell'ambito della propria attività istituzionale, di eventi culturali promuovendo e sviluppando tematiche riguardanti la storia del teatro, della cinematografia, della musica e della danza, anche tramite proiezioni di film o altri supporti;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Patrimonio-Risorse Economiche

Art 3) L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione trae risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, che vanno a costituire un fondo comune, da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) contributi dei soci;

- d) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legali;
- e) erogazioni liberali e oblazioni;
- f) contributi dello Stato, di Enti Pubblici e di Privati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera le seguenti operazioni finanziarie:

- 1) aperture conti correnti bancari e postali;
- 2) permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari;
- 3) assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
- 4) apertura ed utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;
- 5) stipulazione di contratti;
- 6) emissione di assegni al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Associati

Art 4) Possono far parte dell'associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza vincoli lo Statuto;
- di rispettare i regolamenti interni;

Gli associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati artisti;
- c) Associati ordinari;
- d) Associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati artisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività teatrale e strumentale, collaborando fattivamente all'interno dell'associazione, sia in ambito didattico che divulgativo che di spettacolo.

Sono associati ordinari coloro che aderendo all'associazione, possono usufruire delle iniziative e delle attività sociali; tale qualifica si assume con il pagamento della tessera sociale, di validità annuale, che rappresenta anche accettazione e conoscenza dei regolamenti e dello stato sociale. Il mancato rinnovo della tessera costituisce perdita della qualifica di socio ordinario.

Sono associati onorari persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nel campo teatrale o rappresentativi della cultura teatrale, sono eletti dall'Assemblea, sono invitati a partecipare alle riunioni e possono assumere, su richiesta del Consiglio Direttivo, particolari compiti di rappresentanza.

Fra gli associati esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo dall'associazione; entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Gli associati effettivi dei gruppi teatrali o artistici possono riunirsi in comitati interni per proporre al Consiglio Direttivo le delibere da attuare nelle fasi organizzative delle recite e degli spettacoli.

Al fine della partecipazione all'attività dei gruppi teatrali o artistici, gli associati effettivi si rimettono alla decisione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato stesso non desidera più far parte dell'associazione a tempo indeterminato (tipo associati onorari) previa comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi, mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote associative, comportamento indegno.

Diritti e Doveri degli Associati

Art 5) gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'associato artista ha il dovere inoltre:

- di prendere in consegna i costumi, gli strumenti e/o altri beni, di proprietà dell'associazione, di custodirli con la massima diligenza e conservarli con cura;

- di rispondere dei danni dovuti a negligenza ed imprudenza;
- di consegnare i suddetti beni ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo, comunque al momento del recesso;
- di rispettare le regole stabilite nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- di rispettare l'orario delle lezioni e delle prove;
- di non partecipare all'attività di altri gruppi teatrali, se non a seguito di preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Quote Associative

Art 6) Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Organi Sociali

Art 7) Sono organi dell'associazione;

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Assemblea degli Associati

Art 8) L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione che si tengono in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da un altro associato delegato dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'avviso di riunione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, viene comunicato tramite esposizione di avviso pubblico nella sede sociale a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

L'assemblea delibera la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge i presidenti onorari. Approva il programma di attività nelle sue linee generali, i bilanci preventivi e consuntivi. Apporta eventuali modifiche allo Statuto. Definisce le modalità di funzionamento dell'Associazione. Fissa eventuali emolumenti al Presidente ed al Vice Presidente, nonché la quantificazione dei gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati è valida in prima o seconda convocazione solo se sono presenti e/o delegati la metà degli Associati più uno.

Nelle votazioni assembleari ogni socio ha diritto ad un voto, è ammessa delega ai soci non amministratori e nessun socio può rappresentare più di un socio; nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono valide se prese dalla maggioranza degli Associati presenti con relativa delega.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Consiglio Direttivo

Art. 9) L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e comunque dispari. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito dall'assemblea prima della nomina dei consiglieri. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati mediante votazione segreta. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi soci componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente, o in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità del Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissioni o dimissioni degli associati;
- b) stabilire le norme di funzionamento dei gruppi teatrali o artistici, norme di comportamento degli artisti operanti all'interno di gruppi medesimi;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- h) nominare comitati, commissioni interne e Direttore Artistico;

- i) gestire l'ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati professionali;
- j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
- k) redigere il regolamento al fine della gestione interna dei gruppi teatrali ed artistici, compresi i requisiti indispensabili per accedere ai gruppi stessi.

Organo di Controllo

Art. 10) L'Assemblea degli Associati può nominare il collegio sindacale e/o il revisore ove previsto dalla normativa vigente.

Collegio dei Sindaci

Art. 11) I Sindaci vengono eletti dall'Assemblea degli Associati tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri. L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina del Presidente del Collegio. I Sindaci vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. I Sindaci vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'associazione ed abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali. I Sindaci si riuniscono almeno una volta all'anno per il controllo della contabilità della cassa e/o della banca. Al termine di ogni riunione, i Sindaci redigono apposito verbale da trascrivere sul libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Revisore

Art. 12) Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'Assemblea degli Associati nomina per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sull'Associazione ed è tenuto a redigere apposita relazione.

Rendiconto Contabile

Art. 13) Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le uscite per voci analitiche. E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi, riserve di capitali.

Modifiche allo Statuto

Art. 14) Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio che rimane dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23-12-1996 nr.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio

Art. 15) Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni.

Lendinara, 14 Marzo 2006

GLI ASSOCIATI FONDATORI

**Andrea Beretta
Ermanno Bonagurio
Giuseppe Cavaliere
Enrico Cibotto
Alessandra Onofri
Gianfranco Prando
Andrea Sterza
Armido Tenan
Tiziano Tessarin
Vittorio Tramarin**